



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI –
ANNI 2017/2020**

CONDIZIONI DEL SERVIZIO	2
Art. 1 - Oggetto del capitolato	2
Art. 2 - Durata dell'appalto.....	2
Art. 3 - Importo a base di gara	2
Art. 4 - Descrizione del servizio	2
Art. 5 - Figure professionali richieste	3
Art. 6 - Descrizione dell'eventuale servizio assistenziale.....	3
Art. 7 - Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale.....	4
Art. 8 - Supervisione.....	4
Art. 9 - Continuità del servizio	4
Art. 10 - Quantità delle prestazioni previste	5
Art. 11 - Estensione del servizio	5
Art. 12 - Mezzi di trasporto	5
Art. 13 - Corrispettivo del servizio.....	5
Art. 14 - Adeguamento prezzi.....	6
Art. 15 - Presentazione fatture e modalità pagamenti.....	6
Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto	7
Art. 17 - Norme sulla riservatezza.....	7
Art. 18 - Copertura assicurativa.....	7
Art. 19 - Trattamento dei lavoratori.....	8
Art. 20 - Spese contrattuali	8
Art. 21 - Contribuzione di partecipazione alla gara.....	9
Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva	9
Art. 23 - Penalità.....	9
Art. 24 - Risoluzione del contratto.....	10
Art. 25 - Controversie.....	10

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto del capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare che consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa ed, eventualmente, assistenziale rivolto ai minori in situazioni di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di trentasei mesi, decorrenti dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2020.

Art. 3 - Importo a base di gara

L'offerta economica comprensiva di tutte le prestazioni richieste non potrà superare l'importo di € 580.000,00.= (IVA esclusa). Le offerte potranno quindi essere solo al ribasso rispetto a tale importo, a pena di esclusione.

Art. 4 - Descrizione del servizio

Gli interventi socio-educativi da realizzare si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa.

Gli interventi sono rivolti in modo privilegiato al minore, a livello individuale o in piccolo gruppo, e perseguono i seguenti obiettivi:

- mantenere il minore nel proprio ambiente di vita;
- prevenire il disagio attraverso la rimozione/riduzione dei fattori di rischio evolutivo;
- sviluppare le potenzialità del minore e della famiglia;
- favorire le relazioni tra minore, nucleo familiare di appartenenza e contesto di vita sociale.

Inoltre possono essere rivolte a minori con disabilità e alle loro famiglie, con i seguenti obiettivi:

- sostenere le autonomie di vita quotidiana del minore, potenziando le sue risorse e sviluppando le sue capacità residue, prevedendo anche interventi in sinergia con gli ambiti scolastico-formativi frequentati dallo stesso;
- favorire l'integrazione sociale del minore attraverso l'accompagnamento alla fruizione delle opportunità di socializzazione del territorio;
- sostenere i genitori nella gestione del figlio disabile anche proponendo modelli di relazione e di stimolazione funzionali alla crescita del minore.

Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo affinché si evidenzino un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto familiare o la necessità di interventi a tutela del minore.

E' prevista la possibilità di interventi educativi domiciliari rivolti a giovani adulti:

- giovani adulti in carico all'area Tutela minori a seguito di provvedimenti di prosieguo amministrativo emessi dal Tribunale dei Minorenni, o già precedentemente in carico all'area Tutela minori con progetto di sostegno al nucleo familiare di appartenenza, per perseguire l'obiettivo di sostegno del percorso di autonomia individuale e sociale del giovane;
- giovani adulti disabili in carico all'area Disabili del Comune di Lissone, con l'obiettivo di potenziamento delle risorse e di sviluppo delle autonomie, nonché di sostegno alle relazioni familiari e nel processo di integrazione sociale in collaborazione con gli ambiti formativo-professionali da essi frequentati.

Potranno essere richieste prestazioni, anche di natura assistenziale, con figure professionali specifiche (Ausiliarie Socio Assistenziali), come meglio descritte nel successivo Art. 6 - “Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale”.

L’intervento dovrà essere garantito dall’aggiudicatario per situazioni di minori in carico al servizio sociale comunale rientranti, prevalentemente, nelle seguenti tipologie:

- minori con provvedimento degli organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori, Procura Minorile);
- minori che manifestano disagio relazionale;
- minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie d’origine dopo un periodo di allontanamento disposto dall’autorità competente;
- minori con disabilità.

Il Comune di Lissone esercita le funzioni di coordinamento e di programmazione, fatta salva la possibilità di pianificazione congiunta sui modelli di orientamento degli interventi.

Art. 5 - Figure professionali richieste

Le figure professionali richieste per lo svolgimento del servizio sono:

- a) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:
 - diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione con almeno un anno di esperienza lavorativa di assistenza domiciliare minori, oppure:
 - altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia con almeno 2 anni di esperienza lavorativa di assistenza domiciliare minori.
- b) Educatori professionali per disabili, con i seguenti requisiti:
 - diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione con almeno un anno di esperienza lavorativa nell’ambito dell’assistenza educativa per minori disabili in ambito domiciliare o scolastico, oppure:
 - altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia con almeno 2 anni di esperienza lavorativa dell’assistenza educativa per minori disabili in ambito domiciliare o scolastico.
- c) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
 - diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, oppure Laurea in Scienze dell’Educazione;
 - esperienza lavorativa di almeno tre anni come coordinatore di Servizi di Assistenza Domiciliare Minori.
- d) Ausiliario Socio Assistenziale, con i seguenti requisiti:
 - attestato di ausiliario socio assistenziale rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno 1 anno in qualità di ASA in servizi per minori (ADM, comunità).

Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula indicati in sede di offerta. La mancata presentazione dell’elenco di cui sopra, con i contenuti precisati, costituisce violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell’Art. 23 - “Penalità”.

Art. 6 - Descrizione dell’eventuale servizio assistenziale

Nell’ambito dell’intervento educativo esposto nell’Art. 4 - “Descrizione del servizio”, potranno essere richieste prestazioni di natura assistenziale, al fine di promuovere e di integrare le competenze genitoriali anche nell’ambito delle cure primarie, all’interno del proprio ambiente di vita. Tali prestazioni dovranno essere rese da figure professionali di Ausiliarie Socio Assistenziali. Il corrispettivo per il predetto servizio non rientra nel valore complessivo dell’appalto, in quanto trattasi di prestazioni aggiuntive eventuali. In sede di offerta dovrà, altresì, essere indicato, a pena di

esclusione, l'impegno all'esecuzione delle predette prestazioni al corrispettivo previsto per i fornitori accreditati all'Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone, che per l'anno 2017 è di €19,16 = (IVA compresa).

Art. 7 - Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale

Il singolo servizio di ADM inizia con formale richiesta di attivazione da parte delle assistenti sociali comunali. Il coordinatore dovrà individuare, secondo criteri concordati con le assistenti sociali comunali, l'educatore assegnatario del caso entro un tempo massimo di 30 giorni.

Il coordinatore dovrà essere presente al momento dell'assegnazione del caso all'educatore da parte delle assistenti sociali comunali, al fine di concordare obiettivi, azioni e tempi del progetto educativo individuale.

Con i tempi e le modalità definite dal Servizio sociale comunale, di concerto con il coordinatore, gli educatori sono tenuti a produrre periodiche relazioni di verifica sulla gestione dei casi, sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti.

Il coordinatore e gli educatori sono tenuti a partecipare alle riunioni con l'équipe del Servizio sociale comunale di norma a cadenza trimestrale e, comunque, secondo le richieste delle assistenti sociali comunali.

Il coordinatore è tenuto a presentare una relazione quadrimestrale sull'andamento complessivo della gestione del servizio, allo scopo di consentire una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti, accompagnata da eventuali proposte di miglioramento.

La presenza oraria del coordinatore dovrà essere garantita per un minimo di 8 ore ogni 100 ore di servizio educativo. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà produrre un report mensile delle ore di coordinamento svolte.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì produrre, nel medesimo report, le ore degli educatori dedicate alle cosiddette "attività indirette" (ad esempio stesura di relazioni, attività di back office), che dovranno avere un'incidenza non superiore all'8% rispetto alle ore di servizio a diretto contatto con l'utenza. Resta inteso che il corrispettivo orario del servizio offerto dalla ditta ricomprende tutti i costi del personale educativo (diretto e indiretto), di coordinamento, di supervisione e qualsiasi altro onere inerente l'espletamento del servizio stesso. Solo in casi eccezionali nell'ambito del progetto individuale definito con il referente tecnico del Servizio Sociale Comunale, potranno essere richieste agli educatori prestazioni aggiuntive, che verranno riconosciute come ore fatturabili e pagate al medesimo corrispettivo orario.

Art. 8 - Supervisione

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare un'attività di supervisione psicologica ai propri operatori impegnati nella gestione dei casi, con personale professionalmente preparato.

Art. 9 - Continuità del servizio

L'Aggiudicataria assicura la stabilità del personale assegnato al servizio, secondo l'elenco prodotto prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto. Laddove, nel corso della validità dell'appalto, venissero inserite persone diverse dovrà essere garantito il medesimo curriculum (titolo professionale ed anni di esperienza).

La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche su indicazione del Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Lissone.

Le assenze del personale, a qualunque titolo giustificate, devono essere tempestivamente comunicate al Servizio sociale comunale, che valuterà l'opportunità di attivare la sostituzione.

La sostituzione per malattia del personale, assente per più di sei giorni lavorativi, dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione del servizio; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

La sostituzione del personale cessato dal servizio per qualunque causa deve essere garantita entro il termine massimo di 20 giorni.

Art. 10 - Quantità delle prestazioni previste

Il monte ore previsto per i servizi oggetto del presente capitolato è il seguente:

DESCRIZIONE	media mensile	media annuale	Periodo: 01/09/2017-31/08/2020
servizio educativo	780	8.970	26.910

Gli orari dell'effettiva erogazione delle prestazioni verranno concordati con l'Assistente sociale di riferimento del Comune di Lissone, all'interno del monte ore sopra indicato, e principalmente nelle seguenti fasce di orario:

lun-ven dalle 16.00 alle 19.30

sabato dalle 9.30 alle 19.30.

Il servizio deve essere garantito in tutti giorni lavorativi dell'anno, agosto compreso.

Art. 11 - Estensione del servizio

Il Comune di Lissone si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all'Aggiudicataria l'estensione dell'appalto, fino ad un massimo del 20% del costo globale dell'appalto stesso. Tale estensione potrà avvenire sui servizi oggetto del presente capitolato e anche su servizi diversi da quelli indicati, ma considerati similari.

Resta inteso che, in caso di estensione del servizio, il prezzo orario sarà uguale al corrispondente prezzo in vigore per i servizi oggetto dell'appalto.

Il Comune di Lissone si riserva altresì la facoltà di diminuire l'entità dei servizi fino ad un massimo del 20% del costo globale dell'appalto, sulla base di accertate esigenze del servizio.

Non rientrano nell'estensione per prestazioni similari le eventuali prestazioni assistenziali descritte all'Art. 6 - "Descrizione dell'eventuale servizio assistenziale".

Art. 12 - Mezzi di trasporto

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a garantire i mezzi di trasporto per gli spostamenti degli educatori nell'ambito dell'espletamento del servizio, anche in presenza di utenti. I relativi costi sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo offerto.

Art. 13 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo orario offerto per il servizio educativo deve intendersi onnicomprensivo di tutte le spese e i costi diretti e indiretti:

- il costo diretto degli educatori,
- i costi indiretti degli educatori, come indicato nell'Art. 7 - "Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale",
- il costo del coordinamento, come indicato nell'Art. 7 - "Educatori, coordinatore, rapporti con il Servizio sociale comunale",
- il costo della supervisione, come indicato e nell'Art. 8 - "Supervisione",
- il costo dei mezzi di trasporto, come indicato nell'Art. 12 - "Mezzi di trasporto",
- tutti i costi e le spese gestionali necessari per l'espletamento del servizio.

Nel caso in cui venisse attivato l'eventuale servizio assistenziale di cui all'Art. 6 -"Descrizione dell'eventuale servizio assistenziale", il corrispettivo orario sarà quello previsto per i fornitori accreditati all'Albo di assistenza domiciliare tramite voucher del Comune di Lissone, che per l'anno 2017 è di €19,16 (IVA compresa).

Art. 14 - Adeguamento prezzi

Il Comune di Lissone riconosce agli Enti accreditati l'adeguamento dei prezzi, alle seguenti condizioni:

- per il periodo 1/1/2018-31/12/2018, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2017;
- per il periodo 1/1/2019-31/12/2019, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2018;
- per il periodo 1/1/2020-31/08/2020, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di novembre 2019.

Art. 15 - Presentazione fatture e modalità pagamenti

Le prestazioni verranno pagate in base alle ore di servizio effettivamente svolte dagli educatori a contatto con l'utenza; a tal fine verrà allegato alla fattura un prospetto nominativo con l'indicazione dei giorni e orari in cui sono state effettuate le diverse attività, nonché un report riepilogativo delle ore prestate dagli educatori, dal coordinatore e dal supervisore.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura elettronica da parte dell'impresa aggiudicataria.

Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all'applicazione del nuovo trattamento fiscale "Iva da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972" (Split Payment).

Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA.

Richiamato l'art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l'affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA.

In virtù dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'impresa.

Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

L'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l'avvio obbligatorio dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di Lissone non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

Si evidenzia come il codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: Politiche Sociali – **QANFD8**.

Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto

L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto dell'appalto. Subappalto regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Norme sulla riservatezza

La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del Comune di Lissone.

In particolare il Comune di Lissone, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa ad ogni effetto di legge la Ditta Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

La Ditta Aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

L'Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di Lissone, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto e dovrà restituirli al Comune di Lissone entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- sarà tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;
- l'Aggiudicataria avrà cura di trasmettere al Comune di Lissone una copia di tale elenco, unitamente a tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. L'elenco degli incaricati dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate.

Art. 18 - Copertura assicurativa

La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

A tale scopo la Ditta Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Lissone debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza al Comune di Lissone prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone da ogni responsabilità.

L'assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati:

- polizza RTC:
 - €1.000.000,00.= per sinistro;
 - € 150.000,00.= per persona;
 - € 500.000,00.= per danni a cose o animali;
- polizza RCO
 - €1.000.000,00.= per sinistro;
 - € 150.000,00.= per persona;

Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 19 - Trattamento dei lavoratori

La ditta Aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e comunque non inferiore a quello delle Cooperative Sociali, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla data della presentazione dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL fino alla loro sostituzione e si estende a tutte le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro CCNL applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale.

Il Comune di Lissone potrà richiedere all'Aggiudicataria, in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro unico del lavoro e di ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'impresa si impegna ad essere in regola con le norme che disciplinano l'assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999 e l'art. 37 del CCNL di riferimento. L'impresa si impegna a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori già impiegati e l'applicazione dei contratti collettivi di settore (art. 50 D. Lgs. 50/2016).

Art. 20 - Spese contrattuali

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla ditta e dai diversi uffici) e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:

- 1) Imposta di Bollo: €45,00;
- 2) Diritto di scritturazione: € 0,52 per ogni facciata del contratto o della determinazione di affidamento e dei suoi allegati, per l'atto originale, per l'esemplare sottoposto a registrazione e per ogni altra copia aggiuntiva;
- 3) Imposta di registro: €200,00;

4) Diritti di segreteria: nella misura di circa € 2.200,00 prevista dalla L. 8/6/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

Art. 21 - Contribuzione di partecipazione alla gara

In base alla Deliberazione n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016 dell'ANAC è dovuto il Contributo di partecipazione alla gara nella misura di €70,00 per ogni partecipante, come meglio precisato nel disciplinare di gara.

Le istruzioni operative per il pagamento sono disponibili al seguente indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi> - valgono in ogni caso le istruzioni operative tempo per tempo pubblicate da ANAC.

Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria per le ditte offerenti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, è stabilita nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara (IVA esclusa).

La costituzione della cauzione dovrà essere effettuata secondo le modalità meglio precisate nel disciplinare di gara.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e come meglio precisato nel disciplinare di gara.

Art. 23 - Penalità

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Settore Famiglia e Politiche Sociali e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli:

- a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Servizio Sociale comunale, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi);
- b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Servizio Sociale comunale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti);
- c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale).

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate

dall'Aggiudicataria siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata.

L'importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune di Lissone.

Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui al successivo Art. 24 - "Risoluzione del contratto" l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.

Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del successivo Art. 24 - "Risoluzione del contratto".

Art. 24 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E' comunque facoltà del Comune di Lissone, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inosservanza del divieto di cui all'art. 16;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) in caso di applicazione di n. 3 tre penali annuali;
- d) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- e) cessione o fallimento della Ditta Aggiudicataria;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo dello stessa;
- g) mancato adeguamento da parte dell'operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni Consip e/o dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivate durante il periodo di validità dell'appalto.

In ogni caso di risoluzione addebitabile all'Aggiudicataria, quest'ultima incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 25 - Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà rimessa al Foro di Monza.